



COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

ORIGINALE

**ORDINANZA DEL SINDACO
N. 25 del 18-11-2021**

Oggetto: PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA. MISURE DI CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2021-2022

**Oggetto: PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA.
MISURE DI CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER LA
STAGIONE INVERNALE 2021-2022.**

IL SINDACO

PREMESSO che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

PREMESSO ALTRESÌ che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11.11.2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV 836/2017 del 06.06.2017 avente per oggetto Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

PRESO ATTO che:

con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18), la Corte di Giustizia - dell'Unione Europea ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM10, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";

- con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica Italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

VISTA la DGRV 238 del 02.03.2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09.08.2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTA la DGRV 1500 del 16.10.2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

RILEVATO che dai dati ARPAV pubblicati nel sito internet www.arpa.veneto.it risulta:

- per il 2020 il superamento per più di 35 giorni all'anno nella maggior parte delle centraline collocate nell'area regionale, con maggior superamento di 87 giorni registrato alla centralina "PD-APS1";

- per l'anno in corso, dal bollettino ARPAV del 24.09.2021 (dati riferiti al 23.09.2021) risultano già 2 superamenti, di 42 giorni alla centralina "PD – Granze" e di 41 giorni alla centralina "PD – Arcella" mentre alle altre centraline i valori di superamento sono già prossimi al valore limite di 35;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate e in considerazione dei dati ARPAV sopra richiamati, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

VISTE le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalle DGRV 836/2017, DGRV 238/2021 e DGRV 1089/2021, tradotte, contestualizzate a livello locale e presentate da parte della Provincia di Padova al Tavolo Tecnico Zonale Provinciale in data 09.09.2021 e trasmesse ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Padova con nota prot. n. 59228 del 17.09.2021, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 8855 in data 20.09.2021;

VISTO in particolare l'allegato C "Comuni fuori agglomerato e inferiori a 10.000 abitanti" e ritenuto: relativamente a quanto previsto alla lett. c) del livello verde e alla lett. b) del - livello arancione e del livello rosso, essendo misure facoltative, di non porre divieti di circolazione alle categorie di veicoli privati;

- relativamente a quanto previsto alla lett. p) del livello verde, alla lett. v) del livello arancione e alla lett. q) del livello rosso, di non recepire tale misura relativa allo smartworking nella P.A. in quanto di interesse circoscritto ai lavoratori della pubblica amministrazione, da disciplinare eventualmente con provvedimenti a parte;

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

ORDINA

Sull'intero territorio comunale di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1) LIVELLO "VERDE": fino al 30.04.2022

d) divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:

• autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;

• veicoli della categoria "N" (trasporto merci) durante le fasi di carico/scarico delle merci;

j) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli;

k) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie nelle abitazioni**, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

l) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

m) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN

ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

n) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:

la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;

l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore;

o) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE tramite un **bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.**

2)PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE":

c) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

m) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

n) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie nelle abitazioni**, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

o) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;

p) **Divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (*per il periodo fino al 15/04/22*);

q) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);

r) **invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL**;

s) **Potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

t) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

u) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

3)SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO":

l) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del

07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); *(per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*;

m) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

n) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

o) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;

p) **Divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato *(per il periodo fino al 15/04/22)*;

q) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

r) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

s) **Potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

t) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

u) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*;

r) **Lavaggio strade**, solo con temperature maggiori di 3° C *(misura proposta dalla Provincia di Padova)*;

AVVERTE

Chi effettua sosta operativa o di carico/scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 157, commi 2 e 8 e dall'art. 157, comma 7 bis del Codice della strada.

Eventuali violazioni alle disposizioni della presente ordinanza non contemplate dal Codice della Strada, salvo il fatto non costituisca reato, sono punite invece con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000.

DEMANDA

la verifica dell'osservanza della presente Ordinanza alle Forze di Polizia competenti per territorio ai sensi dell'art. 12 del N.C.d.S.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto da presentarsi nel termine - di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

oppure in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Della presente ordinanza viene informata la cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e copia della stessa viene trasmessa al Comando di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, alla Stazione Carabinieri di Pionca di Vigonza, a Busitalia Veneto Spa e alla Provincia di Padova.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

II

Bottaro Cristian

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa